

Comune di

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale e conservato nel sistema di protocollo informatico della Regione Umbria

Oggetto: parcheggi pertinenziali privati con copertura in pannelli fotovoltaici in zona agricola

Si riscontra la vostra nota del 2 ottobre 2024, acquisita la protocollo regionale in pari data al numero 220264 inerente alla richiesta di chiarimento riportata in oggetto.

Nel particolare con la nota si chiede "(...) di specificare se in zona agricola la realizzazione di parcheggi pertinenziali privati con copertura costituita da pannelli fotovoltaici, essendo un'opera pertinenziale, debba obbligatoriamente essere collocata in aderenza o a distanza non superiore a 30 metri lineari dall'edificio principale, come definito all'articolo 21, comma 1, lettera d) del RR 2/2015, oppure diversamente è necessario soltanto il rispetto della distanza di 3 metri lineari dal confine di proprietà"

L'articolo 118 della LR 1/2015 – attività edilizia senza titolo abilitativo – al comma 2, lettera f), recita: "2. I seguenti ulteriori interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo, fatto salvo quanto previsto al comma 5, previa comunicazione al comune competente, da parte dell'interessato, anche in via telematica, secondo le modalità di cui al comma 3, prima dell'inizio dei lavori o delle attività": (...) "f) la realizzazione di strutture a copertura di parcheggi pubblici, di uso pubblico e pertinenziali privati, di edifici residenziali, produttivi e per servizi, che non costituisce SUC, purché sull'intera copertura siano installati pannelli solari termici o fotovoltaici e siano aperte su tutti i lati. La distanza minima delle suddette strutture dai confini di proprietà e dalle strade interne ai centri abitati è di ml. 3.00."

Le opere pertinenziali sono puntualmente descritte all'articolo 21 del RR 2/2015, distinguendo quelle realizzabili in regime di attività edilizia libera e quelle attraverso la presentazione di una SCIA.

In particolare il comma 4, lettera b) del medesimo articolo riporta: "b) le tettoie, le pergole, i gazebo, i ripostigli, i manufatti per barbecue, per somministrazione di alimenti e bevande e per il ricovero di animali domestici o di compagnia, per una superficie utile coperta non superiore a metri quadrati 30 e di altezza non superiore a metri lineari 2,40, di pertinenza di edifici residenziali, per attività agrituristiche e servizi".

Nel territorio agricolo è compatibile la destinazione d'uso residenziale, produttiva agricola e per servizi.

Le strutture di copertura di parcheggi descritti all'articolo 118 della LR 1/2015, non rientrano tra le opere pertinenziali di cui all'articolo 21 del RR 2/2015 e possono essere realizzate nel rispetto di quanto riportato al comma 2 del medesimo articolo 118.

Al fine della salvaguardia del territorio agricolo in cui verrà realizzata la struttura di copertura, come riportato nella nota comunale, il dimensionamento massimo della struttura di copertura dovrà essere effettuato sulla base delle quantità minime indicate agli articoli 85 e 86 del RR 2/2015 sulla base della destinazione d'uso dell'immobile su cui calcolare le dotazioni funzionali.

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile

Servizio Urbanistica, politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio

Dirigente

Sabrina Scarabattoli

REGIONE UMBRIA Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia

Telefono: .075 504 2826

FAX:

Indirizzo email: sscarabattoli@regione.umbria.it

Indirizzo PEC: direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it

SABRINA SCARABATTOLI REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE 31.10.2024 13:14:39 CET



Rimane fermo, al contempo, quanto previsto all'articolo 21 del RR 2/2015, per le opere pertinenziali.

Si specifica, infine, che la presente nota è stata predisposta sulla base degli elementi forniti, con il solo fine di fornire un chiarimento circa l'applicazione della normativa regionale e che la stessa non costituisce una istruttoria tecnica che deve essere effettuata dal Comune.

Cordiali saluti

PΤ

FIRMATO DIGITALMENTE
Sabrina Scarabattoli